



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

Legge regionale 3 luglio 2017, n. 11

**Disposizioni urgenti in materia urbanistica ed edilizia.
Modifiche alla legge regionale n. 23 del 1985, alla legge
regionale n. 45 del 1989, alla legge regionale n. 8 del 2015,
alla legge regionale n. 28 del 1998, alla legge
regionale n. 9 del 2006, alla legge regionale n. 22 del 1984
e alla legge regionale n. 12 del 1994**

(Pubblicata sul BURAS n. 31 del 6 luglio 2017)

[Testo storico e coordinato]

Aggiornamento 27.02.2019

INDICE

Capo I - Modifiche alla legge regionale n. 23 del 1985	5
Art. 1. Modifiche all'articolo 3 della legge regionale n. 23 del 1985 (Opere soggette a permesso di costruire)	5
Art. 2. Incentivazione degli interventi di riuso del patrimonio edilizio dismesso e per l'efficientamento energetico	5
Art. 3. Modifiche all'articolo 5 della legge regionale n. 23 del 1985 (Variazioni essenziali)	5
Art. 4. Modifiche all'articolo 6 della legge regionale n. 23 del 1985 (Sanzioni per interventi eseguiti in assenza di permesso, in totale difformità o con variazioni essenziali)	5
Art. 5. Varianti in corso d'opera	5
Art. 6. Modifiche all'articolo 10-bis della legge regionale n. 23 del 1985 (Opere soggette a segnalazione certificata di inizio attività (SCIA))	5
Art. 7. Modifiche all'articolo 11 della legge regionale n. 23 del 1985 (Mutamenti della destinazione d'uso)	5
Art. 8. Modifiche all'articolo 14 della legge regionale n. 23 del 1985 (Opere eseguite in assenza di SCIA)	6
Art. 9. Modifiche all'articolo 15 della legge regionale n. 23 del 1985 (Interventi di edilizia libera)	6
Art. 10. Modifiche all'articolo 15-quater della legge regionale n. 23 del 1985 (Parcheggi privati)	6
Art. 11. Modifiche all'articolo 16 della legge regionale n. 23 del 1985 (Accertamento di conformità)	6
Art. 12. Modifiche all'articolo 32 della legge regionale n. 23 del 1985 (Piani di risanamento urbanistico)	6
Capo II - Modifiche alla legge regionale n. 45 del 1989	7
[Art. 13. Modifiche all'articolo 10-bis della legge regionale n. 45 del 1989 (Piano paesaggistico regionale: tutela delle zone di rilevante interesse paesistico-ambientale)]	7
Art. 14. Modifiche all'articolo 20 della legge regionale n. 45 del 1989 (Formazione, adozione e approvazione del piano urbanistico comunale e intercomunale)	7
Art. 15. Modifiche all'articolo 21 della legge regionale n. 45 del 1989 (Strumenti di attuazione del Piano urbanistico comunale)	7
Art. 16. Piano di utilizzo dei litorali (PUL)	7
Art. 17. Osservatorio regionale per l'urbanistica e l'edilizia	7
Art. 18. Commissione permanente sulle problematiche edilizie e urbanistiche della disabilità	8
Art. 19. Modifiche all'articolo 41 della legge regionale n. 45 del 1989 (Contributi per la predisposizione degli strumenti urbanistici)	8
Capo III - Modifiche alla legge regionale n. 8 del 2015	9
Art. 20. Modifiche all'articolo 26 della legge regionale n. 8 del 2015 (Disposizioni di salvaguardia dei territori rurali)	9
Art. 21. Superamento delle condizioni di degrado dell'agro	9
Art. 22. Frazionamento di unità immobiliari a seguito degli interventi di incremento volumetrico	9
Art. 23. Modifiche all'articolo 30 della legge regionale n. 8 del 2015 (Interventi di incremento volumetrico del patrimonio edilizio esistente)	9
Art. 24. Modifiche all'articolo 31 della legge regionale n. 8 del 2015 (Interventi di incremento volumetrico delle strutture ... turistico-ricettive)	9

Art. 25. Modifiche all'articolo 32 della legge regionale n. 8 del 2015 (Interventi per il riuso e per il recupero con incremento volumetrico dei sottotetti esistenti)	9
Art. 26. Modifiche all'articolo 33 della legge regionale n. 8 del 2015 (Interventi per il riuso degli spazi di grande altezza)	10
Art. 27. Modifiche all'articolo 34 della legge regionale n. 8 del 2015 (Condizioni di ammissibilità degli interventi)	10
Art. 28. Modifiche all'articolo 36 della legge regionale n. 8 del 2015 (Disposizioni comuni)	10
Art. 29. Modifiche all'articolo 38 della legge regionale n. 8 del 2015 (Interventi di trasferimento volumetrico per la riqualificazione ambientale e paesaggistica)	10
Art. 30. Modifiche all'articolo 39 della legge regionale n. 8 del 2015 (Rinnovo del patrimonio edilizio con interventi di demolizione e ricostruzione)	10
Art. 31. Modifiche all'articolo 40 della legge regionale n. 8 del 2015 (Misure di promozione dei programmi integrati per il riordino urbano)	10
Art. 32. Modifiche all'articolo 41 della legge regionale n. 8 del 2015 (Disposizioni transitorie della legge regionale n. 4 del 2009)	11
Capo IV - Modifiche alla legge regionale n. 28 del 1998, alla legge regionale n. 9 del 2006 e alla legge regionale n. 22 del 1984	12
Art. 33. Modifiche all'articolo 3 della legge regionale n. 28 del 1998 (Competenza del comune)	12
Art. 34. Modifiche alla legge regionale n. 9 del 2006 (Demanio marittimo - funzioni dei comuni)	12
[Art. 35. Modifiche all'articolo 5 della legge regionale n. 22 del 1984 (Casi consentiti di promiscuità)]	12
Capo V - Modifiche alla legge regionale n. 12 del 1994	13
Art. 36. Modifiche all'articolo 12 della legge regionale n. 12 del 1994 (Regolamento di gestione dei terreni civici)	13
[Art. 37. Modifiche all'articolo 18 della legge regionale n. 12 del 1994 (Permuta ed alienazione di terreni civici)]	13
[Art. 38. Modifiche all'articolo 18-ter della legge regionale n. 12 del 1994 (Trasferimento dei diritti di uso civico su altri terreni comunali)]	13
[Art. 39. Sdemanializzazione e trasferimento dei diritti di usi civico]	14
Art. 40. Normativa transitoria e di rinvio	15
Capo VI - Disposizioni finali	16
Art. 41. Abrogazioni	16
Art. 42. Norma finanziaria	16
Art. 43. Entrata in vigore	16

Capo I

Modifiche alla legge regionale n. 23 del 1985

Art. 1.

Modifiche all'articolo 3 della legge regionale n. 23 del 1985 (Opere soggette a permesso di costruire)

(omissis) ^[1]

Art. 2.

Incentivazione degli interventi di riuso del patrimonio edilizio dismesso e per l'efficientamento energetico

(omissis) ^[2]

Art. 3.

Modifiche all'articolo 5 della legge regionale n. 23 del 1985 (Variazioni essenziali)

(omissis) ^[3]

Art. 4.

Modifiche all'articolo 6 della legge regionale n. 23 del 1985 (Sanzioni per interventi eseguiti in assenza di permesso di costruire, in totale difformità o con variazioni essenziali)

(omissis) ^[4]

Art. 5.

Varianti in corso d'opera

(omissis) ^[5]

Art. 6.

Modifiche all'articolo 10-bis della legge regionale n. 23 del 1985 (Opere soggette a segnalazione certificata di inizio attività (SCIA))

(omissis) ^[6]

Art. 7.

Modifiche all'articolo 11 della legge regionale n. 23 del 1985 (Mutamenti della destinazione d'uso)

^[1] Sostituisce l'articolo 3 della legge regionale 11 ottobre 1985, n. 23, in materia di "Opere soggette a permesso di costruire".

^[2] Inserisce l'articolo 3-bis nella legge regionale 11 ottobre 1985, n. 23, in materia di "Incentivazione degli interventi di riuso del patrimonio edilizio dismesso e per l'efficientamento energetico".

^[3] Sostituisce l'articolo 5 della legge regionale 11 ottobre 1985, n. 23, in materia di "Variazioni essenziali".

^[4] Modifica l'articolo 6 della legge regionale 11 ottobre 1985, n. 23, in materia di "Sanzioni per interventi eseguiti in assenza di permesso di costruire, in totale difformità o con variazioni essenziali".

^[5] Inserisce l'articolo 7-ter nella legge regionale 11 ottobre 1985, n. 23, in materia di "Varianti in corso d'opera".

^[6] Sostituisce l'articolo 10-bis della legge regionale 11 ottobre 1985, n. 23, in materia di "Opere soggette a Segnalazione certificata di inizio attività (SCIA)".

(omissis) ^[7]

Art. 8.
Modifiche all'articolo 14 della legge regionale n. 23 del 1985
(Opere eseguite in assenza di SCIA)

(omissis) ^[8]

Art. 9.
Modifiche all'articolo 15 della legge regionale n. 23 del 1985
(Interventi di edilizia libera)

(omissis) ^[9]

Art. 10.
Modifiche all'articolo 15-quater della legge regionale n. 23 del 1985
(Parcheggi privati)

(omissis) ^[10]

Art. 11.
Modifiche all'articolo 16 della legge regionale n. 23 del 1985
(Accertamento di conformità)

(omissis) ^[11]

Art. 12.
Modifiche all'articolo 32 della legge regionale n. 23 del 1985
(Piani di risanamento urbanistico)

(omissis) ^[12]

^[7] Sostituisce l'articolo 11 della legge regionale 11 ottobre 1985, n. 23, in materia di "Categorie funzionali urbanisticamente rilevanti e destinazione d'uso".

^[8] Sostituisce l'articolo 14 della legge regionale 11 ottobre 1985, n. 23, in materia di "Opere eseguite in assenza di SCIA o in difformità da essa".

^[9] Sostituisce l'articolo 15 della legge regionale 11 ottobre 1985, n. 23, in materia di "Interventi di edilizia libera".

^[10] Sostituisce l'articolo 15-quater della legge regionale 11 ottobre 1985, n. 23, in materia di "Parcheggi privati".

^[11] Modifica l'articolo 16 della legge regionale 11 ottobre 1985, n. 23, in materia di "Accertamento di conformità".

^[12] Modifica l'articolo 32 della legge regionale 11 ottobre 1985, n. 23, in materia di "Piani di risanamento urbanistico".

Capo II **Modifiche alla legge regionale n. 45 del 1989**

Art. 13. ^[13]

Modifiche all'articolo 10-bis della legge regionale n. 45 del 1989 (Piano paesaggistico regionale: tutela delle zone di rilevante interesse paesistico-ambientale)

[1. Dopo la lettera i) del comma 2 dell'articolo 10-bis della legge regionale 22 dicembre 1989, n. 45 (Norme per l'uso e la tutela del territorio regionale), sono aggiunte le seguenti:

“i-bis) gli interventi relativi alla realizzazione di parcheggi che non determinino alterazione permanente e irreversibile dello stato dei luoghi e di strutture di facile rimozione a servizio della balneazione e della ristorazione, preparazione e somministrazione di bevande e alimenti, e finalizzate all'esercizio di attività sportive, ludico-ricreative direttamente connesse all'uso del mare e delle acque interne;

i-ter) le infrastrutture puntuali di facile rimozione a servizio delle strutture di interesse turistico-ricreativo dedicate alla nautica.”.]

Art. 14.

Modifiche all'articolo 20 della legge regionale n. 45 del 1989 (Formazione, adozione e approvazione del piano urbanistico comunale e intercomunale)

(omissis) ^[14]

Art. 15.

Modifiche all'articolo 21 della legge regionale n. 45 del 1989 (Strumenti di attuazione del Piano urbanistico comunale)

(omissis) ^[15]

Art. 16.

Piano di utilizzo dei litorali (PUL)

(omissis) ^[16]

Art. 17.

Osservatorio regionale per l'urbanistica e l'edilizia

(omissis) ^[17]

^[13] Articolo dichiarato costituzionalmente illegittimo con sentenza della Corte Costituzionale n. 178 del 04-26.07.2017 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale. 1° Serie Speciale, n. 31 del 01.08.2018.

^[14] Modifica l'articolo 20 della legge regionale 22 dicembre 1989, n. 45, in materia di “Formazione, adozione e approvazione del piano urbanistico comunale e intercomunale”.

^[15] Modifica l'articolo 21 della legge regionale 22 dicembre 1989, n. 45, in materia di “Strumenti di attuazione del Piano urbanistico comunale”.

^[16] Inserisce l'articolo 22-bis nella legge regionale 22 dicembre 1989, n. 45, in materia di “Piano di utilizzo dei litorali (PUL)”.

^[17] Inserisce l'articolo 32-bis nella legge regionale 22 dicembre 1989, n. 45, in materia di “Osservatorio regionale per l'urbanistica e l'edilizia”.

Art. 18.

Commissione permanente sulle problematiche edilizie e urbanistiche della disabilità

(omissis) ^[18]

Art. 19.

**Modifiche all'articolo 41 della legge regionale n. 45 del 1989
(Contributi per la predisposizione degli strumenti urbanistici)**

(omissis) ^[19]

^[18] Inserisce l'articolo 32-ter nella legge regionale 22 dicembre 1989, n. 45, in materia di "Commissione permanente sulle problematiche edilizie e urbanistiche della disabilità".

^[19] Sostituisce l'articolo 41 della legge regionale 22 dicembre 1989, n. 45, in materia di "Contributi per la predisposizione degli strumenti urbanistici".

Capo III

Modifiche alla legge regionale n. 8 del 2015

Art. 20.

Modifiche all'articolo 26 della legge regionale n. 8 del 2015 (Disposizioni di salvaguardia dei territori rurali)

(omissis) ^[20]

Art. 21.

Superamento delle condizioni di degrado dell'agro

(omissis) ^[21]

Art. 22.

Frazionamento di unità immobiliari a seguito degli interventi di incremento volumetrico

(omissis) ^[22]

Art. 23.

Modifiche all'articolo 30 della legge regionale n. 8 del 2015 (Interventi di incremento volumetrico del patrimonio edilizio esistente)

(omissis) ^[23]

Art. 24.

Modifiche all'articolo 31 della legge regionale n. 8 del 2015 (Interventi di incremento volumetrico delle strutture destinate all'esercizio di attività turistico-ricettive)

(omissis) ^[24]

Art. 25.

Modifiche all'articolo 32 della legge regionale n. 8 del 2015 (Interventi per il riuso e per il recupero con incremento volumetrico dei sottotetti esistenti)

(omissis) ^[25]

^[20] Sostituisce l'articolo 26 della legge regionale 23 aprile 2015, n. 8, in materia di "Disposizioni di salvaguardia dei territori rurali".

^[21] Inserisce l'articolo 26-bis nella legge regionale 23 aprile 2015, n. 8, in materia di "Superamento delle condizioni di degrado dell'agro".

^[22] Inserisce l'articolo 29-bis nella legge regionale 23 aprile 2015, n. 8, in materia di "Frazionamento di unità immobiliari a seguito degli interventi di incremento volumetrico di cui alla legge regionale n. 4 del 2009".

^[23] Modifica l'articolo 30 della legge regionale 23 aprile 2015, n. 8, in materia di "Interventi di incremento volumetrico del patrimonio edilizio esistente".

^[24] Modifica l'articolo 31 della legge regionale 23 aprile 2015, n. 8, in materia di "Interventi di incremento volumetrico delle strutture destinate all'esercizio di attività turistico-ricettive".

^[25] Modifica l'articolo 32 della legge regionale 23 aprile 2015, n. 8, in materia di "Interventi per il riuso e per il recupero con incremento volumetrico dei sottotetti esistenti".

Art. 26.**Modifiche all'articolo 33 della legge regionale n. 8 del 2015
(Interventi per il riuso degli spazi di grande altezza)**(omissis) ^[26]**Art. 27.****Modifiche all'articolo 34 della legge regionale n. 8 del 2015
(Condizioni di ammissibilità degli interventi)**(omissis) ^[27]**Art. 28.****Modifiche all'articolo 36 della legge regionale n. 8 del 2015
(Disposizioni comuni)**(omissis) ^[28]**Art. 29.****Modifiche all'articolo 38 della legge regionale n. 8 del 2015
(Interventi di trasferimento volumetrico per la riqualificazione ambientale e paesaggistica)**(omissis) ^[29]**Art. 30.****Modifiche all'articolo 39 della legge regionale n. 8 del 2015
(Rinnovo del patrimonio edilizio con interventi di demolizione e ricostruzione)**(omissis) ^[30]**Art. 31.****Modifiche all'articolo 40 della legge regionale n. 8 del 2015
(Misure di promozione dei programmi integrati per il riordino urbano)**(omissis) ^[31]

^[26] Modifica l'articolo 33 della legge regionale 23 aprile 2015, n. 8, in materia di "Interventi per il riuso degli spazi di grande altezza".

^[27] Modifica l'articolo 34 della legge regionale 23 aprile 2015, n. 8, in materia di "Condizioni di ammissibilità degli interventi".

^[28] Modifica l'articolo 36 della legge regionale 23 aprile 2015, n. 8, in materia di "Disposizioni comuni".

^[29] Modifica l'articolo 38 della legge regionale 23 aprile 2015, n. 8, in materia di "Interventi di trasferimento volumetrico per la riqualificazione ambientale e paesaggistica". Il comma 1, lettera a) di tale articolo che recitava "la lettera a) del comma 1 è sostituita dalla seguente: "a) in aree ricadenti all'interno delle zone urbanistiche omogenee E ed H ed interne al perimetro dei beni paesaggistici di cui all'articolo 142, comma 1, lettere a), b), c), ed i) del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137), e successive modifiche ed integrazioni;" è stata dichiarata costituzionalmente illegittima con sentenza della Corte Costituzionale n. 178 del 04-26.07.2017 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale. 1° Serie Speciale, n. 31 del 01.08.2018.

^[30] Modifica l'articolo 39 della legge regionale 23 aprile 2015, n. 8, in materia di "Rinnovo del patrimonio edilizio con interventi di demolizione e ricostruzione".

^[31] Modifica l'articolo 40 della legge regionale 23 aprile 2015, n. 8, in materia di "Misure di promozione dei programmi integrati per il riordino urbano".

Art. 32.
Modifiche all'articolo 41 della legge regionale n. 8 del 2015
(Disposizioni transitorie della legge regionale n. 4 del 2009)

(omissis) ^[32]

^[32] Modifica l'articolo 41 della legge regionale 23 aprile 2015, n. 8, in materia di "Disposizioni transitorie della legge regionale n. 4 del 2009".

Capo IV
Modifiche alla legge regionale n. 28 del 1998, alla legge regionale
n. 9 del 2006 e alla legge regionale n. 22 del 1984

Art. 33.
Modifiche all'articolo 3 della legge regionale n. 28 del 1998
(Competenza del comune)

(omissis) ^[33]

Modifiche alla legge regionale n. 9 del 2006
(Demanio marittimo - funzioni dei comuni)

(omissis) ^[34]

Art. 35.
Modifiche all'articolo 5 della legge regionale n. 22 del 1984
(Casi consentiti di promiscuità)

(omissis) ^[35]

^[33] Modifica l'articolo 3 della legge regionale 12 agosto 1998, n. 28, in materia di "Competenza del comune".

^[34] Modifica l'articolo 41 della legge regionale 12 giugno 2006, n. 9, in materia di "Demanio marittimo - funzioni dei comuni".

^[35] Modifica l'articolo 6 della legge regionale 14 maggio 1984, n. 22, in materia di "Casi consentiti di promiscuità". Articolo abrogato dall'articolo 49, comma 2, lettera a), della legge regionale 28 luglio 2017, n. 16. Vedi ora l'articolo 15 della legge regionale 28 luglio 2017, n. 16.

Capo V

Modifiche alla legge regionale n. 12 del 1994

Art. 36.

Modifiche all'articolo 12 della legge regionale n. 12 del 1994

(Regolamento di gestione dei terreni civici)

(omissis) ^[36]

Art. 37. ^[37]

Modifiche all'articolo 18 della legge regionale n. 12 del 1994

(Permuta ed alienazione di terreni civici)

[1. Dopo il comma 3 dell'articolo 18 sono aggiunti i seguenti:

“3-bis. Ai fini della valutazione degli aspetti paesaggistici la Regione e il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo effettuano le analisi e le verifiche di competenza in occasione dell'elaborazione congiunta del Piano paesaggistico regionale o, in fase anticipata, attraverso singoli accordi di copianificazione adottati, nel termine di novanta giorni dalla deliberazione del consiglio comunale, ai sensi degli articoli 11 e 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi), e successive modifiche ed integrazioni. Sino alla sottoscrizione dell'accordo che riconosce l'assenza di valori paesaggistici determinati dall'uso civico, il decreto di cui all'articolo 15, comma 3, non può essere adottato. Decorso inutilmente il termine sopraindicato il Ministero provvede in via sostitutiva ai sensi dell'articolo 156, comma 1, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137).

3-ter. Ove il decreto di cui all'articolo 15, comma 3, autorizzi la permuta dalla data della sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione autonoma della Sardegna (BURAS) i terreni di nuova acquisizione sono vincolati ai sensi dell'articolo 142, comma 1, lettera h), del decreto legislativo n. 42 del 2004.”.]

Art. 38. ^[38]

Modifiche all'articolo 18-ter della legge regionale n. 12 del 1994

(Trasferimento dei diritti di uso civico su altri terreni comunali)

[1. L'articolo 18-ter è così sostituito:

“Art. 18-ter (Trasferimento dei diritti di uso civico su altri terreni comunali)

1. I comuni, quando ciò comporti un reale beneficio per i propri amministrati, possono richiedere il trasferimento dei diritti di uso civico dai terreni interessati in altri terreni di proprietà comunale, ove esistenti, idonei all'esercizio dei diritti di uso civico nelle forme tradizionali e non tradizionali.

2. La richiesta di trasferimento è deliberata dal consiglio comunale con le modalità di cui all'articolo 18-quater, commi 4, 6, 7 e 8.

3. Ai fini della valutazione degli aspetti paesaggistici la Regione e il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo effettuano le analisi e le verifiche di competenza in

^[36] Modifica l'articolo 12 della legge regionale 14 marzo 1994, n. 12, in materia di “Regolamento di gestione dei terreni civici”.

^[37] Articolo dichiarato costituzionalmente illegittimo con sentenza della Corte Costituzionale n. 178 del 04-26.07.2017 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale. 1° Serie Speciale, n. 31 del 01.08.2018.

^[38] Articolo dichiarato costituzionalmente illegittimo con sentenza della Corte Costituzionale n. 178 del 04-26.07.2017 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale. 1° Serie Speciale, n. 31 del 01.08.2018.

occasione dell'elaborazione congiunta del Piano paesaggistico regionale o, in fase anticipata, attraverso singoli accordi di copianificazione adottati, nel termine di novanta giorni dalla deliberazione del consiglio comunale, ai sensi degli articoli 11 e 15 della legge n. 241 del 1990, e successive modifiche ed integrazioni. Sino alla sottoscrizione dell'accordo che riconosce l'assenza di valori paesaggistici determinati dall'uso civico, il decreto di cui al comma 4 non può essere adottato. Decorso inutilmente il termine sopraindicato il Ministero provvede in via sostitutiva ai sensi dell'articolo 156, comma 1, del decreto legislativo n. 42 del 2004.

4. Il trasferimento dei diritti di uso civico è disposto con decreto dell'Assessore regionale dell'agricoltura e riforma agro-pastorale. Il decreto assessoriale è pubblicato con le formalità previste dall'articolo 19.

5. Dalla data di pubblicazione del decreto di cui al comma 4 sul BURAS i terreni sui quali sono trasferiti i diritti d'uso civico sono vincolati ai sensi dell'articolo 142, comma 1, lettera h), del decreto legislativo n. 42 del 2004.”.]

Art. 39. ^[39]

Sdemanializzazione e trasferimento dei diritti di usi civico

[1. Dopo l'articolo 18-ter della legge regionale n. 12 del 1994 è aggiunto il seguente:

“Art. 18-quater (Sdemanializzazione dei terreni civici e trasferimento dei diritti di uso civico su altri terreni)

1. Possono essere oggetto di sdemanializzazione i terreni soggetti a uso civico appartenenti ai demani civici a condizione che:

- a) abbiano irreversibilmente perso la conformazione fisica o la destinazione funzionale di terreni agrari, ovvero boschivi o pascolativi per oggettiva trasformazione;
- b) siano stati alienati, prima dell'entrata in vigore della legge 8 agosto 1985, n. 431 (Conversione in legge, con modificazioni, del D.L. 27 giugno 1985, n. 312, recante disposizioni urgenti per la tutela delle zone di particolare interesse ambientale. Integrazioni dell'art. 82 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977 n. 616), da parte dei comuni mediante atti posti in essere senza il rispetto della normativa di cui alla legge n. 1766 del 1927;
- c) non siano stati utilizzati in difformità alla pianificazione urbanistica;
- d) non siano stati trasformati in assenza o in difformità dall'autorizzazione paesaggistica, fatta salva l'applicazione dell'articolo 167 del decreto legislativo n. 42 del 2004.

2. La richiesta di sdemanializzazione di terreni appartenenti ai demani civici è, a pena di improcedibilità e salvo quanto previsto dal comma 3, corredata dalla proposta di trasferimento dei diritti di uso civico in altri terreni di proprietà comunale idonei all'esercizio dei diritti di uso civico, agrario, boschivo o pascolativo, quantomeno di analoga estensione e valore paesaggistico. La Regione, su richiesta del comune interessato e previa conforme deliberazione della Giunta regionale, può concorrere all'integrazione dei terreni ove trasferire i diritti di uso civico con terreni appartenenti al patrimonio regionale e degli enti, aziende e società controllati dalla stessa Regione.

3. La richiesta di sdemanializzazione non è corredata dalla proposta di trasferimento ove i terreni di cui al comma 1 siano stati utilizzati per finalità di pubblico interesse connesse alla

^[39] Articolo dichiarato costituzionalmente illegittimo con sentenza della Corte Costituzionale n. 178 del 04-26.07.2017 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale. 1° Serie Speciale, n. 31 del 01.08.2018.

realizzazione di opere pubbliche, all’attuazione di piani territoriali o comunali di sviluppo industriale e produttivo del territorio o all’attuazione di piani di edilizia economica popolare.

4. La richiesta di sdemanializzazione di cui ai commi 2 e 3 è deliberata dal consiglio comunale a maggioranza di due terzi dei suoi componenti.

5. Qualora trattasi di terreni di pertinenza frazionale, la deliberazione contiene il parere obbligatorio positivo del consiglio comunale dell’amministrazione separata frazionale, ove esistente, da esprimersi entro il termine di trenta giorni dalla presentazione dell’istanza.

6. Entro quindici giorni la deliberazione è depositata a disposizione del pubblico per trenta giorni presso la segreteria del comune, mediante l’affissione di manifesti e pubblicata sull’albo pretorio comunale.

7. Chiunque può formulare, entro trenta giorni a decorrere dall’ultimo giorno di pubblicazione, osservazioni alla deliberazione.

8. Il consiglio comunale accoglie o respinge le osservazioni presentate, con parere motivato e, tenuto conto di esse, delibera a maggioranza dei due terzi dei suoi componenti l’adozione definitiva della richiesta di sdemanializzazione e di contestuale trasferimento dei diritti di uso civico.

9. Ai fini della valutazione degli aspetti paesaggistici la Regione e il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo effettuano le analisi e le verifiche di competenza in occasione dell’elaborazione congiunta del Piano paesaggistico regionale o, in fase anticipata ed entro il termine di novanta giorni dall’adozione della deliberazione di cui al comma 4, attraverso singoli accordi di copianificazione adottati ai sensi degli articoli 11 e 15 della legge n. 241 del 1990, e successive modifiche ed integrazioni. Sino alla sottoscrizione dell’accordo che riconosce l’assenza di valori paesaggistici determinati dall’uso civico, il decreto di cui al comma 10 non può essere adottato. Decorso inutilmente il termine sopraindicato il Ministero provvede in via sostitutiva ai sensi all’articolo 156, comma 1, del decreto legislativo n. 42 del 2004.

10. La sdemanializzazione di cui ai commi 2 e 3 è disposta con decreto dell’Assessore regionale dell’agricoltura e riforma agro-pastorale, previo accertamento della esistenza delle condizioni indicate nel comma 1 ed è pubblicato nel BURAS e, per almeno trenta giorni, nell’albo pretorio del comune interessato. Dalla data di pubblicazione sul BURAS i terreni sui quali sono stati trasferiti i diritti di uso civico sono vincolati ai sensi dell’articolo 142, comma 1, lettera h), del decreto legislativo n. 42 del 2004.

11. Al completamento delle procedure di cui al presente articolo i comuni valutano la stipulazione di appositi atti di transazione con gli aventi causa individuati negli atti di alienazione di cui al comma 1, lettera b), o loro eventuali successori. Al ricorrere delle condizioni di cui al comma 3 i comuni trasferiscono a prezzo simbolico i terreni oggetto di sdemanializzazione agli aventi causa individuati negli atti di alienazione di cui al comma 1, lettera b), o loro eventuali successori.”.]

Art. 40.

Normativa transitoria e di rinvio

(omissis) ^[40]

^[40] Inserisce gli articoli 22-bis e 22-ter nella legge regionale 14 marzo 1994, n. 12, in materia, rispettivamente, di “Norma transitoria” e di “Rinvio a norme statali”.

Capo VI Disposizioni finali

Art. 41. Abrogazioni

1. Sono abrogati:

- a) l'articolo 10 della legge regionale n. 23 del 1985;
- b) il comma 2-bis dell'articolo 10-bis della legge regionale n. 45 del 1989; sono fatti salvi gli effetti dei PUL approvati ai sensi delle previgenti disposizioni;
- c) l'articolo 18-bis della legge regionale n. 12 del 1994;
- d) l'articolo 2 della legge regionale 4 aprile 1996, n. 18 (Integrazioni e modifiche alla legge regionale 14 marzo 1994, n. 12 «Norme in materia di usi civici. Modifiche alla legge regionale 7 gennaio 1977, n. 1, concernente l'organizzazione amministrativa della Regione sarda»), e le successive proroghe dei termini.

Art. 42. Norma finanziaria

1. Dall'attuazione delle disposizioni di cui alla presente legge non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza regionale e alla loro attuazione si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Art. 43. Entrata in vigore

1 La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione autonoma della Sardegna (BURAS).

2. Le disposizioni dell'articolo 7 che introducono il comma 2 dell'articolo 11 della legge regionale n. 23 del 1985 entrano in vigore dopo la specificazione dei dati dimensionali individuati con direttiva approvata con deliberazione della Giunta regionale, previo parere espresso dalla Commissione consiliare competente in materia di governo del territorio entro il termine di trenta giorni dalla richiesta, decorso il quale se ne prescinde ed è resa esecutiva con decreto del Presidente della Regione. Le modifiche della direttiva seguono la medesima procedura. ^[41]

^[41] In applicazione di tale comma è stata approvato il Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 79 del 09.08.2018. Il comma è stato successivamente sostituito dall'articolo 41, comma 1, della legge regionale 11 gennaio 2019, n. 1. Il testo precedente era così formulato: "Le disposizioni di cui all'articolo 7, che introducono il comma 2 dell'articolo 11 della legge regionale n. 23 del 1985, entrano in vigore dopo la specificazione dei dati dimensionali individuati con direttiva approvata dal Consiglio regionale, previa deliberazione della Giunta regionale, e resa esecutiva con decreto del Presidente della Regione".